

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

ALESSANDRO FRANCESCO CARLO LENSİ, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 09/08/2011 – Sezione A – N° iscrizione A000083408.

Responsabile dell'attività di distribuzione della L & P CONSULENZE ASSICURATIVE SNC - Sede legale: via Gian Carlo Castelbarco n 2 – 20136 Milano - Sede operativa: via Marconi 1/F -27100 Pavia - iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 09/08/2011– Sezione A – N° iscrizione A000388750;

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: **ALLIANZ**.

- O Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
- O Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con..... , intermediario iscritto al Rui Sez....., con n. (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- O non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").
- O fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata.

Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. variazioni, appendici, etc.);

- O l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo

119-bis, comma 7, del Cap:

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile indicarlo, metodo per calcolarlo: ;
- ☐ altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
ALLIANZ	RC Natanti – settore I, II	8,00
ALLIANZ	RC Veicoli – settore I, II	11,57
ALLIANZ	RC Veicoli – settore III	6,00
ALLIANZ	RC Veicoli – settore IV e altri settori	8,00

Misure espresse in termini percentuali, applicate al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

- ☐ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ☐ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- ☐ denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.